

(N. 166-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1950

Modificazione dell'art. 72 del Codice di procedura civile.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'esame del disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia è opportuno tener presente che il Codice di procedura civile regola due tipi di intervento in causa del Pubblico Ministero, cioè obbligatorio e facoltativo (articolo 70).

Il primo ricorre in tre gruppi di casi: *a*) quando il Pubblico Ministero avrebbe potuto proporre azione per proprio conto; *b*) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, nelle cause collettive ed in grado di appello, negli altri casi previsti dalla legge; *c*) in ogni causa davanti alla Corte di Cassazione.

Facoltativo è l'intervento in tutte le cause in cui si ravvisi un pubblico interesse.

La posizione del Pubblico Ministero interveniente varia giacchè la legge distingue tra il caso in cui il Pubblico Ministero interviene in cause, che egli stesso avrebbe potuto proporre (articolo 70, n. 1 Codice procedura civile) e gli altri casi avanti menzionati (articolo 72 Codice procedura civile).

Se si tratta di cause che il Pubblico Ministero avrebbe potuto proporre, questi ha la posizione di un interveniente litisconsortile, quindi di parte ed ha delle parti tutti i poteri, compreso quello di impugnare sentenze; negli altri casi la posizione del Pubblico Ministero è quella non di un interveniente principale, ma di un interveniente adesivo; anche in tale veste ha sempre qualità di parte, perchè tale qualità ha per il Codice l'interventore anche

adesivo (articolo 267 e seguenti Codice procedura civile); quindi può produrre documenti, richiedere prove senza l'autorizzazione del giudice istruttore (articolo 184 Codice procedura civile e comma secondo disposizioni di attuazione).

Quanto alla potestà di impugnazione vi è una norma eccezionale nell'articolo 72 cap. che esclude espressamente tale facoltà, salvo nel caso previsto dall'articolo 397 (revocazione di sentenza pronunciata senza che il Pubblico Ministero sia stato sentito o che sia l'effetto della collusione posta in essere dalle parti per frodare la legge); a questo è da aggiungere il ricorso nell'interesse della legge (articolo 363 Codice procedura civile).

Il divieto di impugnazione fu voluto dal legislatore del 1942 perchè si disse che se le parti si dichiarano pronte ad accettare la sentenza, che ha regolato il loro rapporto, il Pubblico Ministero non ha diritto di prolungare il dibattito e perpetuare una lite che le parti potevano anche non far sorgere; si rilevò anche che se le parti transigono la lite o vi rinunciano, il Pubblico Ministero deve considerare terminato il suo compito giacchè non può intervenire in una causa che ha cessato di esistere.

Col disegno di legge proposto dal Ministro di Grazia e giustizia si mira a modificare l'articolo 72 Codice procedura civile concedendo al Pubblico Ministero la facoltà di impugnare le sentenze pronunziate nei giudizi in cui il suo intervento è obbligatorio.

La modifica proposta trova riscontro nella attuazione della norma generale di cui all'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario ove è detto che il Pubblico Ministero vigila sulla osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci. La lettura della prima parte di detto articolo mette in evidenza l'imponenza dei compiti del Pubblico Ministero, che, giustamente definito «occhio della legge», deve osservare lo svolgimento della vita giuridica per intervenire sempre quando scorga inerzia o deviazioni, in considerazione che l'interesse generale deve prevalere su quello particolare dei contendenti.

L'*occasione legis* del disegno di legge in esame deve principalmente ricercarsi nelle cause matrimoniali, onde l'opportunità di farne men-

zione specifica: invero secondo la legge concordataria si può celebrare il matrimonio civilmente oppure religiosamente; esso ha effetti civili, ossia viene riconosciuto dallo Stato solo se il parroco, dopo la celebrazione, trasmette l'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile perchè lo trascriva nei suoi registri.

Mancando la trascrizione il matrimonio rimane puramente religioso, il che importa che i coniugi non sono riconosciuti come tali dallo Stato, sicchè possono contrarre un altro matrimonio che sia soltanto civile.

Avvenuta la trascrizione questa può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1929 n. 847 e cioè: 1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 2° se le persone unite in matrimonio risultano già legate tra loro in matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente (articolo 12 e 16 citata legge); ma è evidente che la trascrizione può essere impugnata tutte le volte che essa non avrebbe dovuto essere eseguita o per mancanza di osservanza delle forme di celebrazione prescritte dalla legge civile o per mancanza di requisiti essenziali del matrimonio.

L'annullamento della trascrizione del matrimonio religioso involge una questione di principio di tale gravità, circa l'ordinamento della famiglia, che non si può passare sotto silenzio altrimenti si corre il rischio di aprire una porta, che, secondo il diritto vigente, doveva essere ben chiusa, cioè la porta del divorzio; onde l'opportunità di mettere il Pubblico Ministero in condizione di agire in difesa della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29 della Costituzione).

L'*occasione legis* deve altresì ricercarsi sul terreno della delibazione, cioè della dichiarazione di efficacia della sentenza straniera di cui agli articoli 796 e seg. Codice procedura civile; invero in questi ultimi tempi frequenti sono state le sentenze di Corte di appello che hanno concesso l'*exequatur* alle sentenze in materia matrimoniale.

Si può obiettare che, concedendo al Pubblico Ministero la facoltà di impugnazione nei giu-

dizi delibatori, verrebbero sottovalutati il ricorso nell'interesse della legge demandato al procuratore generale presso la Corte di Cassazione nei casi stabiliti dall'articolo 363 Codice procedura civile ed il rimedio della revocazione nell'ipotesi di cui all'articolo 397 stesso codice, cioè, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge (dolo processuale bilaterale).

Il rilievo non regge ove si consideri che il ricorso del procuratore generale presso la Corte di Cassazione non ha quasi pratica applicazione giacchè, non potendo le parti giovare della cassazione della sentenza, gli effetti pratici dell'eventuale annullamento nell'interesse della legge consistono in ciò che la sentenza rimane ferma, quale atto giurisdizionale tra le parti, e ne è sostituita la motivazione agli effetti della nomofilachia.

In ordine al rilievo della svalutazione del rimedio della revocazione va osservato che per il dolo unilaterale usato nel giudizio estero già esiste nel giudizio delibatorio l'istituto del riesame del merito, che ha il suo precedente legislativo nel regio decreto del 20 luglio 1919, n. 1272, col quale si ammise ad istanza del convenuto la revisione del merito della controversia quando il convenuto sia stato contumace nel giudizio straniero. Questa disposizione è stata riprodotta nell'articolo 798 Codice procedura civile col quale si è voluto impedire il pericolo di sentenze contumaciali provocate da chi intende profittare della difficoltà o della impossibilità di difendersi in paese straniero. In virtù del citato articolo 798 il convenuto nel giudizio di dichiarazione di efficacia può eccepire non solo lo svolgimento contumaciale del giudizio straniero, ma anche l'esistenza di un motivo di revocazione che inficia la sentenza straniera stessa quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395 Codice procedura civile.

Invero se la sentenza del giudice straniero è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra, se si è giudicato in base a prova riconosciuta o comunque dichiarata falsa dopo la sentenza del giudice straniero oppure di tale dichiarazione di falsità anteriore alla sentenza stessa la parte soccombente non sia a conoscenza, se dopo l'emissione della sentenza medesima sono stati trovati uno o più documenti

decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa oppure del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato, in tutti questi casi se l'eccezione del convenuto è riconosciuta fondata si passa al riesame del merito che può concludersi con l'accoglimento o col rigetto della pretesa del convenuto.

Questa facoltà di domandare il riesame del merito nel giudizio di delibazione da parte del convenuto viene estesa al Pubblico Ministero limitatamente ai casi previsti nell'articolo 798, (comma 4° dell'articolo unico del disegno di legge emendato dalla commissione).

Si è detto che l'innovazione mal si concilia con le convenzioni internazionali in materia di riconoscimento delle sentenze straniere. In proposito si osserva che, iniziatosi il giudizio di merito, la domanda di delibazione si trasforma in una domanda avente per oggetto l'azione sorta per il nostro ordinamento giuridico dal fatto o rapporto su cui ha pronunciato il giudice straniero.

Pertanto l'azione, che viene esercitata avanti il giudice italiano è diversa dell'azione che fu fatta valere avanti alla autorità giudiziaria straniera.

Data l'autonomia del processo che si instaura in Italia in sede del giudizio di merito, e la piena sottoposizione della lite all'ordinamento giuridico italiano, l'innovazione non fa sorgere quell'ibridismo di cui qualcuno si è preoccupato.

Riassumendo, i commi terzo e quarto, il cui contenuto non era previsto dal disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, stabiliscono la facoltà del Pubblico Ministero di impugnare (articolo 323, Codice procedura civile) le sentenze emesse dall'autorità giudiziaria italiana e quelle di delibazione della sentenza straniera di annullamento o di scioglimento di matrimonio e la facoltà in questi ultimi casi di domandare il riesame del merito.

Specificando l'oggetto della sentenza straniera si vuole chiarire che vi possono essere dei casi in cui si sia voluto mettere nel nulla un vincolo sorto irregolarmente e quindi invalidamente ed altri in cui si sia voluto sciogliere

un vincolo costituitosi regolarmente e validamente, epperò in sè inattaccabile.

Il disegno di legge mantiene ferma l'esclusione della facoltà di impugnazione del Pubblico Ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi e ciò perchè è opportuno rimettere alla volontà delle parti la accettazione della sentenza, che può riguardare situazioni molto delicate di carattere intimo (comma terzo dell'articolo emendato dalla commissione).

Nel progetto ministeriale si dispone che la facoltà di impugnazione spetta tanto al Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto al Pubblico Ministero presso il giudice superiore e che il termine per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza.

Va rilevato che, giusta il disposto dell'articolo 133 Codice procedura civile, la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata; che il cancelliere dà atto del deposito in calce

alla sentenza stessa apponendovi la data e la firma.

Così essendo non può farsi decorrere dalla data della pubblicazione il termine per le impugnazioni da parte del Pubblico Ministero.

Si impone quindi la comunicazione del dispositivo della sentenza sia al Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza sia a quello presso il giudice superiore, comunicazione da farsi dal cancelliere competente così come viene fatta alle parti che si sono costituite in giudizio a sensi dell'articolo 133 Codice procedura civile.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 397 Codice procedura civile per potere il Pubblico Ministero esercitare il rimedio della revocazione della sentenza che sia l'effetto di dolo processuale bilaterale.

Ciò premesso la maggioranza della seconda Commissione permanente sottopone all'approvazione del Senato l'articolo che dovrebbe sostituire l'articolo 72 del Codice di procedura civile.

ROMANO A., *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Diverse, e in parte antitetiche, sono le ragioni, che la relazione del Ministro e quella della maggioranza della Commissione adducono, a sostegno dei criteri informativi del disegno di legge, che — appunto in relazione a tale differenza di ragioni — è stato in notevole parte modificato dalla Commissione.

Secondo la relazione del Ministro, il divieto fatto al Pubblico Ministero dall'articolo 72 c.p.c. di proporre impugnazione nelle cause, che egli non potrebbe proporre, ma nelle quali sia obbligatorio il suo intervento, « sembra ingiustificato ed in certo senso contrastante con la finalità del (suo) intervento, il quale mira a provocare nel pubblico interesse una esatta decisione della controversia ». Il disegno si propone perciò di correggere nella legge una « incongruenza »; di affermare la « possibilità di impugnazione allo scopo di ordine pubblico », che rientrerebbe già « nelle funzioni proprie del Pubblico Ministero ».

Da questa impostazione giuridica derivò il disegno di legge, quale venne formulato dal compianto Ministro Grassi, che si proponeva di accordare al Pubblico Ministero il potere di impugnativa in tutti i casi, nei quali è disposto dalla legge il suo intervento obbligatorio. Sole eccezioni dovevano aversi nelle cause di separazione personale dei coniugi e in quelle altre, in cui l'intervento fosse previsto da leggi diverse dal Codice di procedura civile, quando le leggi stesse non avessero disposto diversamente.

Si può osservare che — data la tesi del Ministro — almeno la prima di queste esclusioni sarebbe stata illogica. Invero — secondo il disegno di legge — i poteri del Pubblico Ministero arrivano fino a proporre la impugnativa nei giudizi di deliberazione di ogni sentenza estera, anche se abbia deciso sulla esistenza di una semplice obbligazione contrattuale o di

un comune rapporto di dare e avere. Data una tale davvero inspiegabile larghezza nel conferirgli un simile diritto, non si comprende come gli si neghi eguale diritto nei giudizi di separazione, che hanno quasi sempre maggiore attinenza con l'ordine pubblico. Ad ogni modo questa soluzione, su cui si imperniava il disegno originario del Ministro, pare abbandonata.

Diversa, e in parte opposta, è invece la concezione, da cui muove la maggioranza della Commissione, che — fedele (ma solo fino ad un certo punto) all'odierno ordinamento giuridico — esclude la facoltà di impugnazione da parte del Pubblico Ministero in tutte le cause, in cui è chiamato ad intervenire, ma che non può proporre, e la ammette soltanto nelle cause matrimoniali e in quelle di deliberazione di sentenze straniere di annullamento o di scioglimento del matrimonio. È su questo sistema ridotto, che viene imperniato il progetto sottoposto al vostro esame.

La minoranza della vostra Commissione è nettamente contraria sia all'una che all'altra di queste due soluzioni.

Gli argomenti, che si invocano a sostegno della maggiore tesi — quella del Ministro, ma che in parte potrebbero valere anche per l'altra — non sono nuovi: erano già stati affacciati da taluni dei commissari più nettamente politici, che avevano partecipato alla redazione dell'attuale Codice di procedura civile. Essi li avevano sostenuti allora con tanta maggiore autorità, in quanto rispondevano alla tendenza politica del momento: al mito della onnipotenza del Governo; del rafforzamento indefinito del potere esecutivo; dell'unità dei poteri dello Stato moderno, contrapposta al concetto della separazione assoluta del potere giudiziario dall'esecutivo.

Anche quella, che costituisce una delle principali modifiche apportate oggi dalla maggio-

ranza della Commissione al disegno di legge originario - quello di conferire al Pubblico Ministero, nei giudizi di delibazione, il diritto di esigere il riesame del merito - fu allora oggetto di un emendamento dell'on. Biagi, che parve destinato a prevalere, ma che poi fu abbandonato.

Può essere a questo proposito opportuno ricordare che neppure nel sistema germanico, fissato in una legge 15 luglio 1941, si pensò di concedere al Pubblico Ministero la facoltà di impugnativa nei giudizi civili.

Da noi su quella dei commissari politici finì col prevalere la tesi dei giuristi, basata soprattutto sulla considerazione che la facoltà di proporre impugnativa è strettamente connessa al potere di azione, sicchè non si comprenderebbe come il Pubblico Ministero - non ammesso a istituire il giudizio - fosse poi autorizzato a proseguirlo, anche nel dissenso delle parti e persino dopo che le stesse avessero accettato la decisione del magistrato. Quindi, nonostante il clima politico, in cui sorse l'odierno Codice di procedura, si finì coll'escluderne il diritto di impugnazione, e si ritenne invece sufficiente di introdurre per la prima volta nella nostra legislazione quell'articolo 397 della procedura, che conferisce al Pubblico Ministero il modo di reprimere la collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Nè la relazione del Ministro nè le discussioni svoltesi nella vostra Commissione hanno dimostrato quanto il Pubblico Ministero si curi di ricorrere a questa disposizione, nè se essa si sia dimostrata praticamente insufficiente.

Come si è detto, la stessa maggioranza della vostra Commissione non ha creduto di aderire al criterio della relazione ministeriale, se non in un campo limitato: quello matrimoniale.

A giudicare dalle discussioni svoltesi nella Commissione, vi ha aderito soprattutto per considerazioni di carattere contingente: perchè in questo momento taluna magistratura non si conformerebbe agli insegnamenti più recenti della Corte Suprema in tema di delibazione e nella applicazione della legge 27 maggio 1929, n. 847, sul Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio. Verso quella magistratura confluirebbero, non mero che si ritiene ecces-

sivo, le istanze dirette a far conferire efficacia in Italia a sentenze estere di annullamento. Onde il presente disegno di legge dovrebbe essere approvato essenzialmente per impedire che il divorzio entri di straforo nella legislazione italiana.

Ora uno tra i motivi, che inducono la minoranza della Commissione a dissentire dalle conclusioni della maggioranza, consiste proprio in questa impostazione della questione.

Se invero si ritiene che le disposizioni di legge in queste materie debbano essere modificate, o che sia opportuno fissare l'interpretazione autentica da dare alle stesse, per modo da eliminare la possibilità di interpretazioni contrastanti, si provveda nelle forme naturali costituzionalmente corrette di una nuova legge, che modifichi - restringendo o integrando - tali disposizioni, o se ne dia - ma ad opera del potere legislativo, il solo autorizzato a darla - una interpretazione che vincoli, con la forza della legge, chiunque debba applicarle. Ma non si ricorra alla via trasversa - costituzionalmente scorretta - a cui ci si chiede di aderire, via che potrebbe nascondere la doppia sfiducia verso la corte del merito e la magistratura straniera, e che pare dominata dal proposito, a cui perfino il legislatore fascista del 1940 seppe resistere, di far prevalere la direttiva più gradita al potere esecutivo.

Non si arrivi - mentre è appena entrata in vigore una Costituzione, che ha posto come principio fondamentale l'indipendenza della magistratura (articolo 104), e quando si aspetta ancora che si attui quel Consiglio Superiore della Magistratura, che dovrà costituire questa in ordine autonomo ed indipendente (articolo 105) - a ridurre tutta la questione al conferimento di un maggior potere a quel Pubblico Ministero, che per l'articolo 69 del testo unico 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario esercita le proprie funzioni sotto la direzione del Ministro della giustizia.

Si noti che sotto questo aspetto, a parere della minoranza, il progetto della Commissione ha peggiorato considerevolmente - sia pure restringendone assai il campo di applicazione - le proposte originarie del Ministro. Questi si accontentava di stabilire che il Pubblico Ministero potesse impugnare le sentenze rese « negli altri casi di interventi previsti

nell'articolo 70»; il testo della Commissione prescrive invece che egli possa proporre impugnativa non già contro le sentenze rese nelle cause di deliberazione, ma *contro le sentenze di deliberazione* e cioè contro quelle, che tali deliberazioni abbiano accordato, non contro le altre, che abbiano respinto la relativa richiesta. Quasi che solo le decisioni in un senso possano giustificare quella preoccupazione di assicurare un'esatta decisione sulla controversia, a cui accenna la relazione del Ministro! E quasi che solo dopo la sentenza sfavorevole per la sua tesi, il Pubblico Ministero venga a conseguire quel diritto all'esercizio dell'azione, che non aveva prima!

E si capisce la limitazione, ch'è se la facoltà di impugnazione fosse ammessa e contro le sentenze favorevoli e quelle contrarie, potrebbe avvenire che l'odierna riforma riuscisse un giorno all'effetto perfettamente opposto a quello, che si propongono oggi il Ministro e la Commissione.

Ma questo erigere il Pubblico Ministero ad una specie di *defensor vinculi*, questo autorizzarlo ad agire solo in un determinato senso, come si concilia con quel principio di indipendenza, che la Costituzione vuole assicurare al magistrato?

D'altra parte che indipendenza resterà al magistrato di merito, indotto - sotto la pressione di una duplice minaccia di impugnativa - ad attenersi sempre alle interpretazioni della Corte di cassazione, anche se ne dissente?

Il Codice vigente aveva già accentuato, secondo il clima dell'epoca, il valore didattico, per così dire, della decisione della Cassazione. « I poteri della Corte Suprema di Cassazione - si legge nella relazione del Ministro del tempo sulle disposizioni di attuazione del Codice - estesi e rinforzati dal Codice per rendere sempre più efficace il suo controllo regolatore delle competenze ed unificatore delle interpretazioni giurisdizionali del diritto, trovano nelle presenti disposizioni le norme idonee per il loro completo esercizio ». Ma non era andato oltre l'istituto del ricorso nell'interesse della legge, ammesso - dice la relazione - « proprio perchè è parso che l'accresciuto interesse pubblico alla fedele interpretazione di una codificazione rinnovatrice debba avere in ogni caso, indipen-

dentemente dal ricorso di parte, un mezzo proprio per richiamare l'attenzione del Supremo Collegio sulle possibili esitazioni della giurisprudenza ».

Richiamare l'attenzione della Cassazione, non vincolare tutte le magistrature ad uniformarsi alle sue decisioni.

La nuova Costituzione (articolo 111) ha stabilito che contro tutte le sentenze - motivate, sicchè il giudice vi significhi le ragioni della propria decisione - sia ammesso sempre il ricorso in Cassazione.

Qui praticamente il magistrato del merito finirebbe col riferirsi al giudizio della Cassazione e farvi semplicemente adesione, come a giudizio che assumerebbe valore di norma legislativa.

Ma oltre che contro i principi della Costituzione, il disegno di legge, specie quale risulta dopo le modifiche apportate dalla Commissione, urta contro Accordi internazionali, a cui l'Italia ha ripetutamente aderito e che ha anzi il vanto di avere talora promosso. Particolarmente in questo campo esistono norme generali di diritto processuale internazionale che, in armonia colla tradizione del diritto internazionale privato, rendono valide in Italia come sentenze le decisioni emanate dal giudice straniero competente. Ed esistono accanto ad esse numerosi Trattati internazionali liberamente accettati, e che siamo tenuti ad osservare: Trattati, che abbiamo tutto l'interesse a mantenere in vita, e che in gran parte costituiscono conquiste su vecchi pregiudizi di esasperato spirito nazionalistico.

È difficile negare che queste nuove norme, che si vorrebbero introdurre nella legislazione italiana, non segnino un ritorno su vecchie posizioni anteriori alle Convenzioni dell'Aja sul matrimonio, sul divorzio, che il nostro diritto ha accolto fin dal 1905. Il testo della Commissione segna sotto questo aspetto un peggioramento rispetto a quello del Ministro.

Esso propone infatti che nelle cause per deliberazioni di sentenze straniere di annullamento o di scioglimento di matrimonio, il Pubblico Ministero possa « altresì domandare il riesame del merito a norma dell'articolo 798 ».

Ora questo diritto è implicitamente o esplicitamente escluso - ed è evidente che sia

escluso — dai principali Accordi internazionali, a cui ha aderito l'Italia.

Basti richiamare la Convenzione italo-svizzera firmata a Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, approvata con la legge 15 giugno 1933, n. 743. All'articolo 4 della Convenzione si stabilisce nel capoverso: «elles ne procèdent pas à un nouvel examen du fond de la décision». La stessa clausola è contenuta nel capoverso dell'articolo 4 della Convenzione fra l'Italia ed i Paesi Bassi, stipulata a Roma il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, approvate e rese esecutive con la legge 13 giugno 1935, n. 1204. E altre Convenzioni riportano la disposizione.

È necessario che il Parlamento, prima di approvare il disegno di legge, si renda conto anche di questo lato della questione.

Giunto a questo punto della propria trattazione, il relatore di minoranza si chiede se davvero una modifica di questa importanza della legge procedurale vigente, che immuta profondamente parte notevole del nostro sistema processuale in materia di matrimonio e di applicazione in Italia delle sentenze estere, si possa ridurre — come si vorrebbe — ad una leggina di modesta apparenza, che si limita a modificare in qualche punto un singolo articolo del Codice di procedura civile. Egli si chiede inoltre se non sarebbe stato il caso — prima di portare alla decisione del Parlamento il disegno di legge — di disporre che sullo stesso esprimessero il proprio parere magistratura, corpi universitari, consigli dell'Ordine.

Proprio in questi giorni egli ha riferito in merito ad una proposta di origine parlamentare, relativa a modifiche di carattere temporaneo, che si volevano apportare alle norme di procedura. Il Ministro Grassi, nonostante il carattere di temporaneità delle proposte, interpellò tutti i maggiori organi giudiziari e professionali, e fu in base agli elementi — autorevoli ed efficaci — espressi nei loro pareri, che la Commissione della giustizia poté esprimere le proprie conclusioni e sottoporvele. Il relatore si chiede se una procedura dello stesso genere non si sarebbe potuta — e ad ogni modo non si debba — seguire in una materia tanto più importante, ove non si ritenga di riman-

dare senz'altro la soluzione di tutta la questione al momento in cui si affronterà il problema della riforma radicale del nostro Codice di procedura civile.

E finalmente si chiede se per lo meno non si debba rimandare l'attuazione del progetto a dopo la costituzione di quel Consiglio Superiore della Magistratura, la cui mancanza rende troppo facili le interferenze del potere esecutivo nella stessa composizione dell'organo, a cui si vorrebbero conferire tanto estesi poteri.

Pare comunque evidente la necessità di fissare nettamente le ripercussioni, che la nuova norma inevitabilmente deve esercitare su altre disposizioni.

Per limitarci ad alcune, parrebbe strano che potesse, dopo la riforma, mantenersi inalterato nella sua attuale formulazione, l'articolo 73, che ai magistrati del Pubblico Ministero — di cui accresce di tanto i poteri, in una materia così delicata come è quella matrimoniale — applica le sole norme relative alla astensione dei giudici, non quelle relative alla loro ricusazione. Così pare strano che si mantenga inalterato l'articolo 397, che fissa le norme per la revocazione proponibile dal Pubblico Ministero e che inoltre non si modifichi quell'articolo 798, di cui pure già si è parlato.

È del pari evidente la necessità di modificare l'articolo 133, che pure il disegno di legge nel testo della Commissione richiama e che limita alle parti costituite in causa l'obbligo della comunicazione della sentenza.

Finalmente il relatore di minoranza si chiede se non sarebbe stato necessario introdurre nel disegno di legge qualche norma transitoria, che regolasse il passaggio dalla attuale alla nuova legislazione, non fosse che per determinare quali esattamente, e in relazione alla data di proposizione dell'azione ed a quella di pronuncia del magistrato, siano le sentenze, che il Pubblico Ministero potrà impugnare. Sono tutti questi — come ben si comprende — rilievi proposti in via subordinata, per l'ipotesi deprecata che il parere della maggioranza della Commissione fosse accolto dal Senato.

Perciò il relatore di minoranza, non crede di fermarsi ulteriormente su di essi, nè formulare proposte. Egli propone al Senato la pura e semplice reiezione del disegno di legge.

Un'ultima parola il relatore di minoranza crede doveroso di spendere sull'attribuzione del diritto alla impugnazione sia al Pubblico Ministero, presso il magistrato, che ha pronunciato la sentenza, sia a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione stessa. Non può anche qui non sentirsi tutto il contrasto stridente fra il testo attuale del Codice di procedura e la nuova norma, che vi si vorrebbe introdurre.

Nei giudizi più tipicamente propri della attività del Pubblico Ministero, che vi esercita direttamente l'azione e che ha perciò diritto di impugnativa, questa spetta al solo Pubblico Ministero del giudice della causa.

Qui oltre e sopra il Pubblico Ministero, che ha partecipato al giudizio, se ne colloca un altro, per sorvegliare e spronare il primo ed eventualmente sostituirsi a lui. È vero che è questo il sistema della procedura penale ed anche questo può costituire una spiegazione; ma è sintomatico che proprio e solo in tema di giudizi sull'annullamento e scioglimento dei matrimoni e per controllo sull'attività dei magistrati chiamati a decidere di tali questioni, ci si riduca ad applicare i criteri della procedura penale.

BOERI, *relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

L'articolo 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il Pubblico Ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che in quello di cui al secondo comma, il Pubblico Ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti e può anche proporre impugnazioni contro le sentenze. La facoltà di impugnare la sentenza spetta tanto al Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto al Pubblico Ministero presso il giudice superiore. Così per l'uno come per l'altro il termine per le impugnazioni, che secondo l'articolo 326 avrebbe decorrenza dalla notificazione della sentenza, decorre dalla pubblicazione di questa.

« La facoltà di impugnare la sentenza non compete al Pubblico Ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi, nè in quei casi in cui il suo intervento sia previsto da leggi diverse dal Codice di procedura civile, quando nelle leggi medesime non sia disposto altrimenti. Restando salve in ogni caso le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 397 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO

DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

Identico.

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il Pubblico Ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

« Nelle cause matrimoniali, escluse quelle di separazione personale dei coniugi, il Pubblico Ministero può proporre impugnazione contro le sentenze.

« La facoltà di impugnazione spetta al Pubblico Ministero anche contro le sentenze di deliberazione della sentenza straniera di annullamento o di scioglimento del matrimonio. In questi ultimi casi il Pubblico Ministero può altresì domandare il riesame del merito a norma dell'articolo 798.

« Nelle ipotesi prevedute nei commi 3° e 4°, la facoltà di impugnazione spetta tanto al Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

« Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

Restano salve le disposizioni dell'articolo 397. »